

Note teoriche

RAPPORTI TRA SOCIOLOGIA E DIRITTO PENALE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Giulia Cicolella*

Intersections between sociology and criminal law in countering Organized crime

Abstract

Il contributo si propone di analizzare i rapporti tra diritto penale e sociologia nel contrasto alla criminalità organizzata al fine di stabilire se una collaborazione tra le due scienze sociali possa considerarsi fruttuosa allo scopo di migliorare il sistema di prevenzione all'infiltrazione delle associazioni mafiose nelle imprese.

Parole chiave: Diritto penale; sociologia; criminalità organizzata; misure preventive; infiltrazione.

This paper explores the interplay between criminal law and sociology in countering organized crime. The objective is to assess how interdisciplinary cooperation can improve preventive systems designed to curb mafia infiltration within the corporate sector.

Keywords: criminal law; sociology; organized crime; preventive measures; infiltration.

* Università di Roma Tor Vergata



1. IL TRAVAGLIATO RAPPORTO DEI GIURISTI CON LA SOCIOLOGIA: L'IPOTESI DEL TRAVISAMENTO DELLA DOTTRINA PURA KELSENIANA

Comunemente si sostiene che il giurista, per formazione, tenda a rifuggire dalla collaborazione scientifica con altre scienze sociali. Quando però ci si trova a dover analizzare istituti giuridici complessi, la tensione del giurista moderno alla multidisciplinarietà può diventare un grande pregio.

L'inefficienza del rifiuto della multidisciplinarietà, infatti, emerge con particolare vigore quando ci si trova dinnanzi a problematiche che, per loro natura, non possono risolversi con la mera analisi normativa della fattispecie.

Il fenomeno mafioso, e il sistema giuridico che tenta di contrastarlo, rientrano certamente in questa categoria.

Mi si conceda una brevissima parentesi introduttiva poiché è evidente che interrogarsi sui rapporti tra diritto penale e sociologia nello studio della criminalità organizzata può apparire come un progetto ambizioso, se non a tratti arrogante per chi, come me, si trova a percorrere i primi passi nel mondo della ricerca. L'esigenza però, in questo caso, è nata da un sincero entusiasmo e da una discreta dose di necessità.

Approfondendo il tema della prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia, per la mia tesi di dottorato, ben presto mi sono resa conto che la sola analisi giuridica delle fattispecie non avrebbe mai potuto fornire una visione completa del fenomeno, specie se, come intendo fare, avessi voluto diversificare i risultati della ricerca in base alle peculiarità dei territori in cui vengono irrogate le misure di prevenzione antimafia. Partendo da questo presupposto ho proceduto a piccoli passi, ponendomi dei quesiti generali, che sono diventati via via più specifici, e che continuano tutt'oggi ad implicare nuove domande. Cercherò, dunque, nel corso di questo breve scritto di dare conto dei passaggi logici che hanno guidato la mia analisi, poiché ciò che ne risulta è evidentemente una primissima premessa di indagine, che spero di poter approfondire, e non pretende in alcun modo di presentare conclusioni definitive o esaustive.

Il campo di studi sui fenomeni mafiosi ha registrato una forte crescita negli ultimi vent'anni, ma alcuni dei dati più aggiornati evidenziano come soltanto il 23% delle pubblicazioni scientifiche in materia di criminalità organizzata provenga dal settore scientifico giuridico, per la maggior parte infatti si occupano di criminalità organizzata i sociologi, ed in piccola parte economisti, storici e psicologi¹.

¹ Rocco Sciarrone, *Fare ricerca sulle mafie*, in *Come si studiano le mafie*, Ombretta Ingrassi, Monica Massari (a cura di), Donzelli ed., Roma, 2022, p. 9 ss.

L'associazione mafiosa ha infatti di per sé una struttura non relegabile a quella di fenomeno di mera devianza e di conseguenza non può essere limitato alla struttura rigida della fattispecie penale di riferimento. Quando si parla di mafia il contenuto del medesimo vocabolo presenta una infinita serie di sfaccettature: è un potere, impariamo dalla sociologia, che si alimenta non solo con la forza della violenza armata, ma anche con il clientelismo e l'omertà; è una realtà economicamente rilevante, nelle sue diramazioni legali ed illecite; è contemporaneamente una forma di controllo sociale, distorto supporto sociale e contrasto alla crescita della medesima società. La quantità di estremi che contiene in sé, agli antipodi tra loro, può dare una misura della difficoltà oggettiva di classificazione del fenomeno.

Specie su temi estremamente complessi, come quello della criminalità organizzata di stampo mafioso, pensare che il solo diritto possa analizzare, comprendere e debellare il fenomeno, credo sia estremamente riduttivo. Sarebbe come sostenere che si possa spiegare il funzionamento dell'universo per il tramite della sola fisica, senza considerare chimica, astronomia, biologia o meccanica quantistica.

Il diritto coinvolge ogni aspetto della società moderna in cui abitiamo e ne rispecchia evidentemente le complessità e le sovrapposizioni, e dunque sarebbe opportuno che il suo studio procedesse come un esercizio di stratificazione: l'aspetto sociale, economico, etico, filosofico e giuridico, dovrebbero essere considerati all'unisono, per fornire un quadro quanto più possibile realistico del fenomeno umano che si va a normare.

Per quanto è evidente che negli ultimi anni si stia assistendo ad una apertura alla collaborazione tra ambiti scientifici diversi, e senza dimenticare il lavoro di approfondimento multidisciplinare fatto anche in passato², è altrettanto evidente come una resistenza alla collaborazione ancora esista, specie se si ritiene che la scienza del diritto sia praticabile solo per il tramite della dottrina pura. A tal proposito, dunque, ho ritenuto opportuno indagare da dove sia nata questa resistenza, così da stabilire se possa o meno ormai essere ritenuta superata.

Tradizionalmente, si attribuisce al positivismo giuridico la responsabilità dell'esclusione delle altre scienze sociali dalla discussione giuridica³.

² ; Giovanni Fiandaca, Salvatore Lupo, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Laterza, Bari, 2014; Salvatore Lupo, *Mafia*, in "Enciclopedia delle scienze sociali", Treccani, Milano, 1996; Giovanni Fiandaca, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in "Indice Penale", 1991, v. 1, p. 5; Gabrio Forti, *L'immane concretezza, metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Ed, Milano, 2000; Sergio Moccia, *Il diritto penale tra essere e valore*, Edizioni scientifiche italiane, Roma, 1992; Giuliano Turone, Fabio Basile, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2024.

³ Hans Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 2000.

Il mito della dottrina pura del diritto, si è detto, ha per molto tempo condizionato la capacità dei giuristi di guardare al di fuori dell'ambito del diritto stesso⁴. Il riferimento è al celeberrimo saggio di Hans Kelsen, dal titolo *Dottrina pura del diritto*, in cui il filosofo tedesco traccia le linee generali del proprio sistema, tradizionalmente interpretato come incentrato sulla dignità scientifica esclusiva dello studio della norma nell'ordinamento⁵.

Già in passato i padri della sociologia giuridica avevano dovuto scontrarsi con le teorie kelseniane, uno per tutti Eugen Ehrlich⁶.

Nella sua opera principale Ehrlich afferma che *“anche nel tempo presente, come in ogni altra epoca, il centro di gravità dello sviluppo del diritto non si trova nella legislazione né nella scienza giuridica, né nella giurisprudenza, ma nella società stessa”*⁷.

Ehrlich infatti, partiva dal presupposto che ogni interpretazione giuridica è scientifica, sociologica e storica, nel senso che non può limitarsi ad indagare il discorso del “parlante” – che sia il legislatore o il giudice- ma deve estendersi sino alle condizioni economiche, alle lotte sociali, ai discorsi parlamentari che l'hanno preceduta⁸. Detto in altri termini, in piena contrapposizione con la posizione comunemente attribuita a Kelsen, per Ehrlich il giurista è, o deve essere, necessariamente anche sociologo, poiché solo l'interpretazione sociologica è depositaria del metodo scientifico.

Questa posizione è evidentemente una estremizzazione, dovuta anche alla necessità di condensare un pensiero filosofico-giuridico molto complesso e che tendeva al rifiuto totale del positivismo kelseniano, accusato di aver fatto da sponda alla legittimità dei totalitarismi.

Ma non è necessario accogliere tesi così estreme per giustificare la necessità dello scambio scientifico tra le discipline, né è necessario rifiutare del tutto la dottrina pura kelseniana.

⁴ Orsetta Giolo, “Mafie, diritto, diritti. Prospettive per un'analisi di “confine””, in *Come si studiano le mafie*, cit., p. 13 ss.

⁵ Nella lettura di Luigi Ferrajoli, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Laterza, Roma-Bari, 2016: “Kelsen ha valorizzato in termini valutativi il diritto positivo come ordinamento dinamico che regola la sua stessa produzione in forza di una struttura a gradi, entro la quale ciascuna norma trae la propria validità dalle norme che ne disciplinano la produzione e alle quali essa è gerarchicamente subordinata”, p. 133.

⁶ Eugen Ehrlich, pioniere della sociologia giuridica, è tutt'oggi ricordato per le sue aspre controversie con Kelsen, culminate in una critica edita da quest'ultimo nel 1915 all'ultimo libro di Ehrlich intitolato “I fondamenti della sociologia del diritto”, e seguita da due repliche pubblicate rispettivamente nel 1916 e 1917 a proposito della distinzione tra scienza giuridica e sociologia giuridica.

⁷ Eugene Ehrlich, *I fondamenti della sociologia del diritto*, Milano, 1975, p. 13.

⁸ *Ivi*, pp. 199-200.

Se, infatti, ci si lascia alle spalle il campo della contrapposizione a priori e ci si apre all'interpretazione diretta della dottrina kelseniana, ciò che emerge è quanto il pensiero di Kelsen sia stato travisato e deformato⁹.

Nomi eccellenti, come Norberto Bobbio, tra i primi studiosi italiani della dottrina kelseniana, hanno da subito sottolineato l'erronea estremizzazione che ha subito la teoria della dottrina pura del diritto, sia da parte dei giuristi che da parte degli altri studiosi delle scienze sociali.

Ad avviso dello studioso, infatti, la storica e consolidata obiezione dei sociologi a Kelsen, di tentare di considerare il diritto come un sistema astratto rispetto alla società, con una *“arbitraria estraneazione che conduce ad un vuoto e sterile formalismo”*¹⁰, si sarebbe rivelata infondata.¹¹

Bobbio infatti dimostra che Kelsen non ha mai messo in dubbio l'idea che il diritto sia un fenomeno sociale, e che l'errore di interpretazione riguardi i piani di analisi del problema.

Kelsen infatti ha distinto tra il piano di validità del diritto e la sua realtà di fatto, ma la distinzione non ha mai implicato l'esclusione di uno di questi aspetti.

La dottrina pura si limita invero a studiare la validità del diritto e di conseguenza lascia alle altre scienze sociali, tra cui la sociologia giuridica, lo studio della realtà sociale in cui il diritto alberga¹². Dunque, nonostante la ricerca di Kelsen nella dottrina pura del diritto si fermi alla struttura, egli stesso non esclude a priori la validità delle ricerche che riguardino il piano successivo, e cioè il contenuto della norma¹³.”

⁹ Renato Treves, *Traduzione e prefazione di Kelsen, La dottrina pura del diritto*, Giappichelli, Torino, 1952; Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992, ora contenuto nella collana *Bobbiana, Opere di Norberto Bobbio per l'università*, v. IV, Greco Tommaso (curata e diretta da), Giappichelli, Torino, 2014.

¹⁰ Thomas A. Cowan, *Teoria pura del diritto e giurisprudenza sperimentale*, in *“Il Politico”*, 1953, v. 18, n. 2, p. 193-204.

¹¹ Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992, ora contenuto nella collana *Bobbiana, Opere di Norberto Bobbio per l'università*, v. IV, curata e diretta da Tommaso Greco, Torino, 2014.

¹² Come scrive Bobbio *“la teoria pura del diritto, in quanto analisi strutturale dell'esperienza giuridica, è una teoria generale nel senso di teoria formale del diritto. È vero che il filosofo non distingue esplicitamente tra la teoria generale del diritto e le discipline giuridiche particolari, ma è evidente dalla visione globale dei suoi studi che la prima sia rivolta al mero studio della struttura normativa e le altre al contenuto della norma”* in Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992, p. 33.

¹³ Anzi, come sottolinea Bobbio *“da nessuna affermazione di Kelsen si può ricavare la tesi che la teoria pura del diritto escluda l'indagine interpretativa. Rispetto al lavoro dell'interprete, essa si limita a descriverne la natura, ma l'effettiva ricerca dell'interprete rimane fuori dal suo campo”*, in Norberto Bobbio, *Studi sulla teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, cit. p. 101.

In sintesi, la teoria generale del diritto non tiene conto degli aspetti sociali perché non riguarda il momento interpretativo della norma, in cui l'aspetto sociale va indagato, ma si limita a rispondere al quesito che cos'è diritto.

Sul contenuto della norma dunque, Kelsen non ha mai sostenuto che non sia valido o necessario procedere allo studio per il tramite di strumenti non propriamente giuridici, al contrario, sostenendo in premessa che si opera sempre nel campo di un fenomeno sociale, appurata la validità della norma per il tramite dei criteri della teoria formale, è fisiologico che si passi al piano dell'analisi della realtà giuridica materiale, che inevitabilmente coinvolgerà altre branche della scienza sociale.

Come anticipato, è questo importante travisamento del pensiero kelseniano, in questa sede soltanto accennato, che si pensa possa aver influenzato la percezione della multidisciplinarietà per la scienza giuridica.

Come vedremo nel corso di questo contributo, questi costrutti squisitamente teorici continuano ad avere un impatto consistente nella legislazione contemporanea, e comportano dei risvolti pratici non indifferenti per gli operatori del diritto e per la società in generale.

Stabilita dunque la fonte storica del rifiuto della multidisciplinarietà, nell'ottica di dimostrare la necessità di un riavvicinamento completo del diritto alle altre scienze sociali, si prenderà in esame il caso del complesso sistema di studi sulla criminalità organizzata, per tentare di stabilire se dalla comunicazione e integrazione tra diritto e sociologia possa o meno trarsi un beneficio effettivo nella pratica quotidiana.

Nel prossimo paragrafo si tenterà dunque di ricostruire i rapporti tra diritto penale e sociologia, nell'ambito dello studio della criminalità organizzata, partendo da un presupposto completamente opposto: il superamento del timore nei confronti della multidisciplinarietà.

2. L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO IN UN CONFRONTO TRA LE DUE DISCIPLINE

Proposto così il superamento della tesi che sostiene l'incomunicabilità tra diritto penale e scienze sociali sulla base degli studi kelseniani, può essere interessante domandarsi se, e fino a che punto, il diritto penale e la sociologia della criminalità organizzata, possano integrarsi per progredire nello studio del sistema di prevenzione all'infiltrazione mafiosa.

Per giungere a questo risultato, è necessario anzitutto analizzare uno dei problemi

principali su cui si impatta quando si affronta il tema della collaborazione tra diritto ed altre scienze sociali: il metodo d'indagine¹⁴.

Il giurista tende, infatti, a riportare il fenomeno osservato ad una definizione quanto più possibile neutrale, così da valutarne la sussumibilità alla fattispecie legale.

In proposito può risultare utile un esempio: un uomo accoltella sua moglie cagionandone la morte. Il giurista vedrà nell'uomo il soggetto attivo della condotta omicidiaria, nella moglie il soggetto passivo, valuterà l'esistenza di circostanze specifiche del caso, per stabilire se possano emergere aggravanti, attenuanti, scriminanti o cause che ostino all'imputabilità dell'atto al soggetto attivo, come ad esempio un vizio totale di mente; raccolte queste informazioni potrà quindi formarsi una opinione tecnica sul se l'accoltellamento a cui è seguita la morte sia un fatto ascrivibile all'uomo a norma dell'art. 575 c.p., e tutto ciò che ne rileverà sarà relativo esclusivamente al singolo caso di specie.

Il sociologo, dinnanzi al medesimo fatto, non si occuperà di cercare le corrispondenze tra quanto effettivamente avvenuto ed il "tipo" legale di riferimento, ma tenderà ad effettuare delle valutazioni di sistema domandandosi, ad esempio, se il comportamento possa essere stato influenzato da costrutti sociali relativi alla percezione del ruolo della donna nella coppia, affrontando statisticamente il tema per ricavarne dati che possano permettere di orientarsi nel fenomeno in generale, più che rispetto al singolo caso concreto.

Esiste così il rischio che al giurista manchi la visione di insieme che certamente il sociologo possiede, ed al contrario il sociologo rischierà di perdere la visione specifica sulle peculiarità di quel singolo evento.

Tuttavia, da questo esempio, emerge come il metodo di indagine segua di fatto lo stesso schema.

Entrambi gli studiosi infatti riconduranno un fatto naturale ad una categoria.

La differenza sostanziale sta nel fatto che il sociologo creerà autonomamente il paradigma di riferimento, tramite una generalizzazione dei caratteri del fatto concreto, mentre il giurista ha uno schema fisso, che è rappresentato dalla fattispecie legale vigente.

Detto in altri termini, il sociologo ha certamente più spazio creativo per giungere alla sussunzione del fatto alla categoria generale, mentre il giurista è legato, specie

¹⁴ Si vedano in proposito: Piergiorgio Corbetta, *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999; Agostino Carrino, *Metodologia della scienza giuridica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989; Gaetano Carcaterra, *Presupposti. e strumenti della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2012.

nel diritto penale, dai principi di tassatività e determinatezza che devono guidare l'interpretazione¹⁵.

Se è vero che la sacralità del principio di tassatività è indiscutibile, poiché tutela tutti i consociati da imputazioni arbitrarie o incomprensibili, d'altro canto non può negarsene la derivata rigidità, che impedisce di dare conto delle evoluzioni nel tempo della realtà materiale.

Se, tornando al nostro esempio, il codice penale punisse esplicitamente soltanto l'uomo che uccide la moglie a filo di spada - perché così era la forma più comune e pericolosa di tale delitto al momento della formulazione della fattispecie - mentre nel caso in esame la donna fosse stata uccisa con un fucile, il giurista non potrebbe constatare che si è stata cagionata la morte della donna da parte del marito, ma il fatto non rientra nelle condotte punibili a norma di legge, anche se, per ipotesi, al momento del fatto il 99% degli omicidi commessi su suolo nazionale avvenisse tramite l'uso di armi da fuoco.

Il diritto penale, per garanzia di tutti, è rigido.

Al contrario il sociologo ben potrebbe rilevare, alla luce delle novità osservate nei dati statistici, che anche se non vi è corrispondenza esatta tra il fatto e la fattispecie, la categoria è la medesima.

La sociologia è flessibile, e naturalmente registra e si adegua ai cambiamenti intervenuti nella società.

La differenza dunque, a parità di schema metodologico, sta nei risultati che l'indagine comporta.

Il penalista prima o poi toccherà il muro del diritto positivo, mentre lo stesso diritto positivo per il sociologo è una grata, e può guardarci attraverso.

Va da sé che in ambito puramente scientifico, e non strettamente processuale, dalla comunicazione tra le due visioni non possa che ricavarci un maggior grado di completezza, specie quando si tratti di fenomeni sociali complessi, che danno vita

¹⁵ Giuliano Vassalli, *Nullum crimen nulla poena sine lege*, in "Digesto delle discipline penalistiche", Utet, Torino, 1994, v. VIII, p. 321 ss; Ferrando Mantovani, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 2001, p. 65; Sergio Moccia, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel diritto penale italiano*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2001, p. 13; Francesco Palazzo, *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza e tassatività*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1991, n. 1, p. 350; Marco Trapani, *Legge penale (fonti)*, in "Enciclopedia Giuridica", Treccani, Roma, 1990, v. XVIII, p. 3; Franco Bricola, *La discrezionalità nel diritto penale*, v. I, *Nozione e aspetti costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1965, p. 303; Antonio Pagliaro, *Legge penale*, in "Enciclopedia del diritto", Giuffrè, Milano, 1973, v. XXIII, p. 1040; ed anche, se si vuole: Giulia Cicolella, *Il principio di determinatezza*, in "Diritto penale, Trattati Omnia", (diretto da) Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Wolters Kluwer, Milano, 2022, v.I, p. 74.

a reati altrettanto complessi e mutevoli come il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma la comunicazione è possibile solo ed esclusivamente se vi è sovrapposibilità teorica tra i concetti iniziali.

Nell'esempio appena riportato si è potuto rilevare le differenze tra la visione del penalista e quella del sociologo poiché è generalmente riconosciuto il concetto di omicidio, al contrario, su fenomeni articolati come quello che qui interessa è essenziale in prima battuta indagare l'esistenza di comuni presupposti concettuali, dunque stabilire se entrambe le scienze si occupino effettivamente del medesimo fenomeno.

Nel diritto penale la definizione di associazione mafiosa è fissata dall'art. 416bis c.p. il quale specifica, al terzo comma che *“L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”*. Tale definizione è frutto di un processo giurisprudenziale lungo e travagliato, scaturito nella definizione codicistica solo nel 1982 con la legge n. 646 del 13 settembre, passata alla storia come Legge Rognoni – La Torre. Il percorso definitorio del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso è in realtà iniziato molti anni addietro, con l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia in Sicilia, risalente al 1962, il cui lavoro venne in parte condensato nella legge n. 575 del 31 maggio 1965 dal titolo Disposizioni contro la mafia¹⁶. È bene sottolineare dunque che tutto il percorso di contrasto alla criminalità mafiosa svoltosi dai primi anni '60 sino alla promulgazione della Legge Rognoni – La Torre, si svolse in assenza di una fattispecie penale di riferimento che fosse espressamente definitoria del fenomeno. La conseguenza diretta era che il delitto venisse attribuito agli indagati a titolo di associazione a delinquere semplice, con la conseguenza immediata di non poter perseguire, visto il testo dell'art. 416 c.p., l'indagato che seppur stabilmente inserito nel contesto criminale non si fosse reso responsabile in maniera diretta di alcuno dei reati scopo richiesti dalla norma ai fini dell'imputazione¹⁷.

¹⁶ Per un approfondimento sul tema dell'origine della norma si veda: Turone Giuliano, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 1 ss.

¹⁷ Un eclatante esempio delle limitazioni del sistema di contrasto alla criminalità mafiosa prima dell'introduzione del 416bis è da individuarsi nella celebre sentenza 23 luglio 1971 della Corte di Assise di appello di Bari, che pose fine con una assoluzione completa al “processo dei 114”.

Il risultato di questa carenza definitoria fu dunque una iper produzione interpretativa delle corti, sia di merito che di legittimità, a scapito dell'omogeneità e prevedibilità delle condotte punibili come è, al contrario, imposto dal più generale principio di legalità in materia penale, nonostante in ambito sociologico già esistessero svariati studi ed una solida definizione del concetto di mafia.

Per la definizione della fattispecie di cui all'art. 416bis vennero invero coinvolti anche studiosi di sociologia, un contributo diretto ed indispensabile venne dallo studioso Pino Arlacchi, cui generalmente si riconosce il merito di essersi fatto traduttore degli studi sociologici ai fini della corretta qualificazione della fattispecie di reato, ma si introdussero nelle discussioni della commissione, per volontà precisa di Pio La Torre, anche riferimenti agli studi di Umberto Santino ed Henner Hess¹⁸. Già nel 1876 Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, parlamentari del regno d'Italia, con impeto pionieristico, posero le basi per i successivi studi sociologici, identificando la mafia come forma specifica di potere, nel corso di un viaggio di osservazione sulle condizioni del mezzogiorno¹⁹.

Questo concetto di base si è poi evoluto nel tempo sino alla definizione fornitaci da Salvatore Francesco Romano, il quale identificò la mafia come “*una forma di potere reale extralegale di cui si servono gruppi politici, sociali ed economici per fini di conquista ed egemonia*”²⁰.

Ad oggi, la definizione sociologica consolidata è da attribuirsi a Nando dalla Chiesa che, per la prima volta nel 1976, definì la mafia come modo di esercizio del potere e del dominio di classe²¹, sottolineando quindi, la conformazione attiva del potere mafioso, la tensione che il potere esprime verso l'esterno, sia in senso assoluto che nel suo rapportarsi con la società civile.

Dalla Chiesa ha negli anni ulteriormente approfondito la definizione, individuando degli indici univoci che caratterizzano il modello mafioso e che possano guidare nell'analisi delle fattispecie concrete. Nello specifico, sono stati individuati quattro elementi compositivi, in necessaria interdipendenza tra loro:

“L'esercizio della violenza come regolatrice ultima dei conflitti (economici, sociali, politici ecc.); la costruzione e il governo di una fittissima rete di dipendenze personali; il controllo capillare del

¹⁸ Pino Arlacchi, *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983; Umberto Santino, *Storia del movimento antimafia*, Editori Riuniti, Roma, 2000; Henner Hess, *Mafia*, Roma-Bari, Laterza, 1973.

¹⁹ Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino, *Condizioni amministrative e politiche della Sicilia*, 1876, in *Contro la Mafia, i testi classici* (a cura di) Nando dalla Chiesa, Einaudi, Torino, 2010, p. 10 – 36.

²⁰ Salvatore Francesco Romano, *Storia della mafia*, Milano, Mondadori, 1963, p. 36 e ss.

²¹ Nando dalla Chiesa, *Il potere mafioso. Economia e ideologia*, Mazzotta, Milano, 1976.

*territorio; l'intrattenimento di rapporti privilegiati ed organici con il potere politico.*²²

Abbiamo dunque a disposizione due definizioni nelle due scienze, entrambe egualmente autorevoli e stabilizzate, è opportuno però, a questo punto dell'analisi, procedere alla valutazione comparata dei contenuti di entrambe, così da evidenziarne similitudini e differenze e stabilire se la loro integrazione possa risultare fruttuosa. Prendendo le mosse dalla definizione giuridica, il legislatore pone l'accento sul requisito della forza di intimidazione del vincolo associativo, elemento essenziale affinché si possa differenziare l'associazione mafiosa da quella semplice. Tale forza intimidatrice, per ormai consolidata opzione giurisprudenziale, è un elemento strutturale e strumentale del sodalizio e non già una modalità della condotta associativa. Nella definizione sociologica non si parla di intimidazione ma esclusivamente di violenza, e nella diversità oggettiva tra i due termini si può cogliere comunque un forte punto di collegamento: la violenza può infatti considerarsi una delle forme espressive della forza di intimidazione, anche se solo minacciata. In questo caso dunque, la definizione giuridica è più ampia, e lascia spazio a diverse forme di condotta²³.

Anche per le condizioni di assoggettamento ed omertà si ritrova un parallelo nella definizione sociologica dal momento che richiede come elemento essenziale la presenza di una rete di dipendenze personali, certamente con una formula più ampia di quella giuridica, vi è quindi il riferimento ad un asfissiante rapporto personale, che mira al riconoscimento sociale dei sodali in funzione di rendere effettiva la minaccia della violenza.

La definizione sociologica si distacca poi da quella giuridica nel citare apertamente la presenza di rapporti con il potere politico. È innegabile che nel dettato dell'art. 416bis non vi sia alcun riferimento diretto a partiti politici o organizzazioni assimilabili ma, è altrettanto vero che il codice dedica a questo specifico tema una fattispecie autonoma, introdotta successivamente: l'art. 416 ter, che punisce il delitto di scambio elettorale politico mafioso²⁴.

²² Nando dalla Chiesa, *La sicurezza come variabile dipendente: la lotta alla mafia tra asimmetrie ed emergenze*, in "Studi sulla questione criminale", 2012, v. VII, n. 1, p. 85-104.

²³ La condizione essenziale affinché sussista il requisito dell'intimidazione richiesto dalla norma, secondo la giurisprudenza consolidata, è da individuarsi nella presenza di una carica intimidatoria effettiva ed esteriore, dimostrativa di una effettiva capacità di generare assoggettamento nell'ambiente circostante, da valutarsi rispetto a condotte positive manifestatesi nel tessuto sociale e non come una mera potenzialità interna. Cfr. Cass. Pen., sez. I, n. 47102/2023; sez. II, n. 24901/2024; sez. I, n.30176/2025;

²⁴ Giovanni Fiandaca, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in "Foro.it", 1993, p.173 ss;

C'è poi un elemento del tutto divergente tra le due definizioni e su cui appare opportuno soffermarsi per delle riflessioni più approfondite.

Secondo il legislatore l'associazione a delinquere è di stampo mafioso quando forza intimidatoria, assoggettamento ed omertà siano finalizzate a commettere delitti, acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, anche nelle forme di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, con il fine ultimo di trarne profitti o vantaggi economici per sé o per altri.

Il punto centrale della fattispecie è dunque evidentemente focalizzato sul vantaggio economico che deriva dalla gestione di attività di impresa.

Questo elemento non è sottolineato nel novero sociologico delle caratteristiche della associazione mafiosa, che al contrario si concentra particolarmente sul tema del controllo del territorio.

In sociologia si è infatti evidenziato che *“la risorsa discriminante della mafia, ciò che le consente di integrare i tratti della delinquenza organizzata, dell'illegalità violenta, e quelli del clientelismo, con l'illegalità politico amministrativa, in una specie criminale superiore, sia precisamente il controllo del territorio, conteso quotidianamente con lo Stato.”*²⁵

Il fatto che l'elemento del controllo del territorio, dirimente per i sociologi, non sia stato apertamente menzionato nella definizione giuridica di associazione mafiosa, si ritiene possa aver comportato degli effetti diretti nella struttura della legislazione antimafia contemporanea.

3. LE LACUNE DEL CODICE ANTIMAFIA DALLA PROSPETTIVA SOCIOLOGICA DEL FENOMENO MAFIOSO

Il nuovo c.d. Codice Antimafia è infatti completamente incentrato sulla prevenzione dell'infiltrazione delle associazioni mafiose nelle imprese e gran parte delle misure che ne scaturiscono sono, giustamente se si ragiona nell'ottica del diritto positivo, mirate alla individuazione dei flussi di danaro, alla sterilizzazione del rischio dell'infiltrazione nell'economia sana, al contrasto della proliferazione delle associazioni mafiose tramite il congelamento dei beni e dell'accesso alla cassa²⁶.

²⁵ Nando dalla Chiesa, *La sicurezza come variabile dipendente: la lotta alla mafia tra asimmetrie ed emergenze*, cit., p. 85.

²⁶ Cfr D.L. 6 Settembre 2011, n. 159.

Per quanto gli interventi capillari sulle attività economiche ritenute funzionali alle consorterie mafiose stiano effettivamente conducendo a dei risultati consistenti²⁷, è altrettanto evidente come una differenziazione dal punto di vista territoriale, dei metodi di intervento, avrebbe potuto rendere il sistema ancor più solido.

Se infatti, come si evince dalle Relazioni semestrali al Parlamento della DIA degli ultimi due anni, c'è stato un forte incremento dell'irrogazione di interdittive antimafia e misure di prevenzione su tutto il territorio italiano²⁸, non può comunque ignorarsi il dato che le consorterie stanno già adattandosi al fine di cambiare strategia, e rendere il proprio intervento nell'economia sana meno evidente e dunque meno individuabile, e l'unico mezzo per aggirare questa nuova invisibilità si trova proprio nella conoscenza capillare del territorio e delle sue peculiarità.

L'intervento statale preventivo sull'impresa, infatti, produce delle conseguenze differenti, in modo consistente, rispetto al luogo in cui l'impresa si posiziona geograficamente, ed al mercato in cui opera.

Sarebbe assurdo sostenere che l'irrogazione di cento interdittive antimafia nell'arco del medesimo anno abbia lo stesso effetto sul tessuto sociale di Milano e di Caltanissetta.

Sarebbe auspicabile, dunque, che si tenesse conto di indici quali il livello di benessere economico del territorio, la dimensione delle reti sociali, la reazione sociale all'intervento preventivo, che, in quanto elementi estranei al mero contenuto giuridico della fattispecie, restano attualmente esclusi dalla valutazione globale antecedente all'emanazione della misura.

Una conoscenza approfondita della dinamica sociale all'interno dell'ambito di esercizio del potere di prevenzione potrebbe avere risvolti positivi sia dal punto di vista dell'efficacia effettiva della misura, dunque della buona riuscita dell'intento di sterilizzazione del rischio di infiltrazione, che dal punto di vista meramente funzionale di allocazione delle risorse.

In più, una visione globale del fenomeno, permetterebbe di cucire la prevenzione sulle necessità specifiche del territorio in cui l'impresa opera.

Si prenda ad esempio il requisito dell'agevolazione occasionale, elemento essenziale affinché si possano irrogare nei confronti dell'impresa le misure della preven-

²⁷ Si vedano in proposito le Relazioni semestrali al Parlamento redatte dalla DIA dal 2019 al 2024 consultabili al link: [direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it](https://www.direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it)

²⁸ + 13,4% nel 2024.

zione collaborativa e del controllo giudiziario²⁹. Se l'impresa è sospetta di essere esposta al rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, il prefetto o il giudice della prevenzione possono imporgli delle misure di tutela e recupero della legalità, meno incisive di quelle previste per le imprese che subiscano un grave rischio di infiltrazione e che di conseguenza meritano l'irrogazione dell'interdittiva antimafia e del controllo giudiziario³⁰.

Il legislatore ha introdotto tale concetto di agevolazione occasionale – seppur con il nobile intento di graduare la forza dell'intervento statale sull'impresa, in base alla relativa gravità del rischio di infiltrazione- ma non ne ha fornito una definizione. Attualmente è in corso un fervente dibattito su quali siano nella pratica applicativa i caratteri che distinguano l'impresa che occasionalmente rischi di agevolare una associazione mafiosa da quella che è ad alto rischio infiltrazione. Sia la giurisprudenza che la dottrina, penali ed amministrative, hanno proposto diverse soluzioni interpretative, ma senza giungere per il momento ad una identificazione che soddisfi contemporaneamente il rispetto del principio di legalità e le necessità insite nell'intervento preventivo³¹.

Si prenda ad esempio la valutazione pratica che è tenuto ad effettuare, per legge, il prefetto che debba stabilire la necessità di irrogare la misura di prevenzione collaborativa in luogo della più incisiva interdittiva antimafia. Per giurisprudenza amministrativa consolidata l'agevolazione all'infiltrazione della componente mafiosa nell'impresa è occasionale quando sia connotata dal requisito della sporadicità, e che ci si trovi dunque dinnanzi ad un sistema imprenditoriale ancora passibile di

²⁹ Il riferimento normativo è all'art. 94bis del dlgs 159/2011 per la prevenzione collaborativa ed all'art. 34bis del dlgs 159/2011 per il controllo giudiziario.

³⁰ , Marcella. Vulcano, *La prevenzione mite: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex art. 34 e 34bis del codice antimafia*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", 2022, v. 7, n. 3; Marco Mazzamuto, *Le interdittive prefettizie tra prevenzione antimafia e salvataggio delle imprese*, in "Sistema Penale", 2020, n. 3; si consenta inoltre di rinviare a Giulia Cicoella, *Prevenzione collaborativa e controllo giudiziario: gli strumenti di mitigazione della prevenzione antimafia per l'agevolatore occasionale*, in "Diritto e processo amministrativo", 2025, n. 4.

³¹ Per la giurisprudenza del giudice penale della prevenzione si vedano: Cass. Pen., Sez. 6, n. 1590, "Senesi s.p.a.", cit.; Sez. 6, n. 33583, "Brigida", cit.; Sez. 6, n. 30168, "Gruppo Samir Global Service s.r.l.", cit.; Sez. 5, "Società Costruzioni s.r.l." Sez. 5, n. 46799 del 14/09/2021, Coop. sociale onlus Serenità; mentre per la giurisprudenza del giudice amministrativo, *ex multis*; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 20 settembre 2023, n.5152; Sez. I, 23 maggio 2023, n.3125; Sez. I del 19/1/2023 n. 434 e del 23/5/2023 n. 3125; Cons. Stato Ad. Plen., n.6, 13/02/2023; Cons. Stato, sez. III, n. 9021, 21 ottobre 2022; Cons. Stato sez. III, n. 00722/2025; Cons. di Stato, sez. III, 31 marzo 2023, n.3338.

essere emendato, allontanato dal rischio³². Ciò che però la legge non può dirci è sulla base di quali indici il prefetto debba effettuare tale valutazione discrezionale e di conseguenza, se il parametro debba essere adattato alle peculiarità del tessuto sociale in cui si interviene.

Un esempio pratico potrebbe aiutare nell'esposizione della tesi: si immagini un paese del sud Italia, geograficamente isolato perché in alta montagna, con meno di cinquemila abitanti, con una particolare densità di consorzierie, in cui abbia sede un'impresa di movimento terra, che dà lavoro a una discreta rappresentanza dei cittadini, e si immagini, in egual modo, una impresa che svolge la stessa attività in un grande centro urbano, come Firenze. Si tenga poi conto che secondo gli indici di esperienza questa specifica attività di impresa è particolarmente a rischio infiltrazione della criminalità organizzata alla luce della peculiare attività svolta. Sempre ragionando per via ipotetica, immaginiamo poi che sia l'impresa fiorentina, che quella meridionale abbiano occasionalmente assunto, con contratti di prestazione occasionale, soggetti contigui anche solo per parentela alla criminalità organizzata. Poniamo dunque che per entrambe le imprese il rischio di infiltrazione sia scaturito da questo medesimo fatto.

Il prefetto competente per territorio, in entrambi i casi, si troverà a svolgere una valutazione discrezionale circa la sussistenza della occasionalità dell'agevolazione, ma se lo facesse esclusivamente sulla base del dato della sporadicità del contatto, individuato dalla giurisprudenza, potrebbe giungere anche a delle conclusioni potenzialmente inesatte e dannose.

Se, infatti, in termini banalmente probabilistici è più facile che l'impresa situata nel paese gravemente afflitto dalle attività delle consorzierie sia entrata in contatto con individui contigui alla mafia, è altrettanto probabile che i dirigenti conoscessero il background sociale e familiare dell'individuo assunto. Dall'altro lato se l'impresa fiorentina aveva certamente meno probabilità di assumere per caso un soggetto che possa facilitare una infiltrazione, contemporaneamente avrebbe potuto ben ignorare il rischio.

Per quanto invece concerne il secondo livello di valutazione, cioè quello riguardante le probabilità di buona riuscita del processo di sterilizzazione dal rischio cui l'impresa è stata sottoposta, entrano in gioco indici ancora diversi, ma anch'essi strettamente legati al tessuto sociale di appartenenza. Sarebbe da considerare, infatti, se

³² TAR Campania, Napoli, Sez. I, 20 settembre 2023, n.5152; Sez. I, 23 maggio 2023, n.3125; Sez.I del 19/1/2023 n. 434 e del 23/5/2023 n. 3125;

l'impresa del paese particolarmente denso di consorzierie rappresenti un esempio di attività virtuosa, poiché nonostante le svantaggiate condizioni di partenza, solo occasionalmente, ha rischiato l'infiltrazione, mentre, al contrario, il tentativo di infiltrazione, seppur occasionale, subito dall'impresa fiorentina potrebbe rappresentare un campanello d'allarme sullo stato di salute dell'intera zona. Entrambi i casi dunque rappresentano potenziali ipotesi di agevolazione occasionale, ma con declinazioni e conseguenze molto diverse tra loro e necessitano letture diverse a seconda delle peculiarità del singolo accadimento.

Di conseguenza può sostenersi che in questo ambito un intervento di tipo sociologico relativo al contesto in cui le imprese operano potrebbe avere un impatto estremamente positivo: il sociologo avrebbe infatti i mezzi tecnici per fornire una definizione territorialmente adeguata di agevolazione occasionale, differenziata sulla base di indici certi ed univoci come la costruzione del tessuto sociale nella realtà in cui la prefettura competente opera.

Il giurista, come si è in precedenza sottolineato, non può strutturalmente avere la visione di insieme necessaria ad integrare senza supporto il testo legislativo e le peculiarità del territorio soffocato dalla presenza mafiosa. Ciò conduce spesso ad errori, controproducenti sia nei confronti della lotta alla criminalità organizzata, che per il mantenimento della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, entrambi pilastri essenziali allo sradicamento delle influenze mafiose nel nostro paese.

In estrema conclusione, dunque, sarebbe auspicabile che il superamento del rifiuto della multidisciplinarietà e la conseguente apertura della collaborazione tra giuristi e sociologi, non si fermasse al momento teorico di creazione ed analisi della fattispecie, ma che giungesse ad avere degli effetti diretti nella pratica applicativa del diritto.

Come si è tentato di evidenziare nelle pagine precedenti, infatti, dell'intervento del metodo sociologico potrebbe beneficiare tutto il sistema giuridico di contrasto alla criminalità organizzata, partendo dalla formulazione delle fattispecie, come già è avvenuto in passato, passando per l'interpretazione, per finire alla risoluzione di problematiche pressanti nella pratica quotidiana degli operatori.

BIBLIOGRAFIA

- Arlacchi Pino, *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983.
- Bobbio Norberto, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1992.
- Bobbio Norberto, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992, in *Bobbiana, Opere di Norberto Bobbio per l'università*, v. IV, Greco Tommaso (a cura di), Giappichelli, Torino, 2014.
- Bobbio Norberto, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992, in *Bobbiana, Opere di Norberto Bobbio per l'università*, v. IV, Greco Tommaso (a cura di), Giappichelli, Torino, 2014.
- Bobbio Norberto, *Studi sulla teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 2024.
- Bricola Franco, *La discrezionalità nel diritto penale*, v. I, *Nozione e aspetti costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1965.
- Carcattera Gaetano, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2012.
- Carrino Agostino, *Metodologia della scienza giuridica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989.
- Cicolella Giulia, *Il principio di determinatezza*, in “Diritto penale, Trattati Omnia”, Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa (diretto da), v. I, Wolters Kluwer, Milano, 2022.
- Cicolella Giulia, *Prevenzione collaborativa e controllo giudiziario: gli strumenti di mitigazione della prevenzione antimafia per l'agevolatore occasionale*, in “Diritto e processo amministrativo”, 2025, n. 4, pp. 993 – 1024.
- Corbetta Piergiorgio, *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- Cowan Thomas A., *Teoria pura del diritto e giurisprudenza sperimentale*, in “Il Politico”, 1953, v. 18, n. 2, pp. 193 - 204.
- dalla Chiesa Nando, *Contro la Mafia, i testi classici*, Einaudi, Torino, 2010.
- dalla Chiesa Nando, *Il potere mafioso. Economia e ideologia*, Mazzotta, Milano, 1976.

- dalla Chiesa Nando, *La sicurezza come variabile dipendente: la lotta alla mafia tra asimmetrie ed emergenze*, in “Studi sulla questione criminale”, 2012, v. VII, n. 1.
- Ehrlich Eugene, *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1975.
- Ferrajoli Luigi, *La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen*, Laterza, Roma-Bari, 2016.
- Fiandaca Giovanni, Lupo Salvatore, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Laterza, Bari, 2014.
- Fiandaca Giovanni, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in “Indice Penale”, 1991, v. 1, pp. 5 – 34.
- Fiandaca Giovanni, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in “Foro.it”, 1993.
- Forti Gabrio, *L’immane concretezza, metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2000.
- Franchetti Leopoldo, Sonnino Sidney, *Condizioni amministrative e politiche della Sicilia*, Donzelli ed., Roma, 1876.
- Giolo Orsetta, *Mafie, diritto, diritti. Prospettive per un’analisi di “confine”*, in *Come si studiano le mafie*, Ingrascì Ombretta, Massari Monica (a cura di), Donzelli ed., Roma, 2022, pp. 13 – 22.
- Hess Henner, *Mafia*, Roma-Bari, Laterza, 1973.
- Kelsen Hans, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 2000.
- Lupo Salvatore, *Mafia*, in “Enciclopedia delle scienze sociali”, Treccani, Milano, 1996.
- Mantovani Ferrando, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 2001.
- Mazzamuto Marco, *Le interdittive prefettizie tra prevenzione antimafia e salvataggio delle imprese*, in “Sistema Penale”, 2020, n. 3.
- Moccia Sergio, *Il diritto penale tra essere e valore*, Edizioni scientifiche italiane, Roma, 1992.
- Moccia Sergio, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel diritto penale italiano*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2001.

- Pagliaro Antonio, *Legge penale*, in “Enciclopedia del diritto”, Giuffrè, Milano, 1973, v. XXIII.
- Palazzo Francesco, *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza e tassatività*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 1991, n. 1.
- Romano Salvatore Francesco, *Storia della mafia*, Mondadori, Milano, 1963.
- Santino Umberto, *Storia del movimento antimafia*, Editori Riuniti, Roma, 2000.
- Sciarrone Rocco, *Fare ricerca sulle mafie*, in *Come si studiano le mafie*, Ingrasci Ombretta, Massari Monica (a cura di), Donzelli ed., Roma, 2022, pp. ix - xx
- Trapani Marco, *Legge penale (fonti)*, in “Enciclopedia Giuridica”, Treccani, Roma, 1990, v. XVIII.
- Treves Renato, *Traduzione e prefazione di Kelsen, La dottrina pura del diritto*, Giappichelli, Torino, 1952.
- Turone Giuliano, Basile Fabio, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2024.
- Turone Giuliano, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2008.
- Vassalli Giuliano, *Nullum crimen nulla poena sine lege*, in “Digesto delle discipline penali”, Utet, Torino, 1994, v. VIII, pp. 278 - 328.
- Vulcano Marcella, *La prevenzione mite: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex art. 34 e 34bis del codice antimafia*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, 2022, v. 7, n. 3, pp. 20 – 57.